

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -*

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n° 8 del 7/09/2009*

***DEDUCIBILITA' DEI COSTI PROVENIENTI DAI PAESI BLACK LIST-  
PROVE PER VINCERE LA PRESUNZIONE LEGALE D' INDEDUCIBILITA'***

*A cura dell'ufficio Studi*

*SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1*

*TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642*

*E-MAIL :info@studiocastellano.com*

*sito web: www.studiocastellano.com*

## COSTI PROVENIENTI DAI PAESI BLACK LIST

Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata.

L'art. 110 comma 10/ 2 bis, del Tuir sancisce una presunzione legale, che i costi o spese provenienti dai paesi BLACK LIST, non sono ammessi in deduzione, tale status può essere superato fornendo la prova della sussistenza delle condizioni previste dal successivo art. 110, comma 11 del Tuir, infatti il regime di indeducibilità non trova applicazione qualora i contribuenti forniscano la prova dell'esistenza della ditta, al fine di giustificare la richiesta di disapplicazione il contribuente può produrre:

- Statuto sociale
- Iscrizione al locale registro delle imprese
- Normativa e delle delibere disciplinanti gli organi sociali e loro attività
- Nomina di amministratori ed attribuzioni dei relativi poteri
- Relazione descrittiva dell'attività svolta
- Bilanci pubblicati
- Numero dei dipendenti
- Disponibilità di locali ad uso civile o industriale
- Atto costitutivo
- Documentazione contabile (bilanci, dichiarazione dei redditi, perizie, ecc)
- Ogni altra documentazione idonea ad ottenere l'effettivo svolgimento di attività commerciale (cert. autorità estera, documentazione bancaria, contratto di fitto, documenti doganali)
- Documenti personale assunto

Lo studio Professionale è a disposizione della clientela per la specifica analisi giuridica e organizzativa da perseguire per l'adozione ottimale dei modelli di organizzazione e gestione previsti dalla normativa.

Obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi

Per la mancata separata indicazione è comminata una sanzione pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati in dichiarazione (minimo di **500** euro – massimo **50.000** euro).